

## proposta di legge n. 339

a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini,

Eusebi, Marangoni, Ortenzi, Massi

*presentata in data 27 giugno 2013*

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18  
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”  
E ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”.

—————

Signori Consiglieri,

sono in corso di presentazione diverse motivate richieste sul riordino dei Comuni attraverso l'istituzione di nuovi Comuni, mediante fusione, affinché la Giunta regionale promuova la presentazione di una propria proposta di legge.

La Regione intende favorire tale processo lasciando ampio termine per l'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate ai provvedimenti, senza applicare i limiti temporali previsti dalla normativa regionale sui referendum abrogativi.

A tal fine si rende necessario modificare alcuni articoli delle leggi regionali sopra indicate che regolamentano le norme procedurali.

L'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 8 della l.r. 18/1980, riportando la disciplina originariamente prevista dallo stesso articolo per il solo referendum abrogativo.

L'articolo 2 modifica, invece, l'articolo 20 della l.r. 18/1980, inserendo la possibilità di effettuare il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare che indice il quesito rivolto agli elettori interessati al referendum consultivo.

L'articolo 3, infine, modifica l'articolo 10 della l.r. 10/1995, rinviando ogni riferimento, per le modalità e i termini entro cui effettuare il referendum consultivo, al modificato articolo 20 della l.r. 18/1980.

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/1980)*

1. L'articolo 8 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

“Art. 8

1. I referendum abrogativi sono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 20 della l.r. 18/1980)*

1. Il quarto comma dell'articolo 20 della l.r. 18/1980 è sostituito dal seguente:

“4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 10/1995 è abrogato.